Legge sull'agricoltura, LAgr (RS 910.1)

Diritto vigente	Modifiche decretate dal Parlamento con il messaggio sulla PA22+ (FF 2023 1527)	Progetto posto in consultazione
Art. 89 Condizioni per provvedimenti individuali	Art. 89 Condizioni per il sostegno di provvedimenti individuali	Art. 89 cpv. 4 (nuovo)
I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni: a. l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera; b. l'azienda è gestita razionalmente; c. dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70a capoverso 2; d. il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche; e. il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri; f. il richiedente dispone di una formazione adeguata. 2 Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a: a. per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; b. in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.	I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni: b. il richiedente dirige l'azienda in modo economicamente efficace; g. il proprietario stesso gestisce la propria azienda o la gestirà dopo l'investimento; h. l'affittuario prova che è costituito un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d'investimento, che l'affitto è annotato nel registro fondiario, secondo l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni, per la durata del credito d'investimento. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni al capoverso 1 lettera g.	⁴ Può stabilire le condizioni che la persona richiedente deve adempiere affinché la moglie, il marito, la partner registrata o il partner registrato che collabora nell'azienda benefici di un'assicurazione contro le conseguenze negative di un divorzio o di uno scioglimento dell'unione domestica registrata.